



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

CAP 37057

Provincia di Verona
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290111
Fax. 045 9251163

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 30/09/2025

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che, talvolta, in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Giovanni Lupatoto risulta inserito nella zona agglomerato urbano di Verona;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012, è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, di seguito indicato come PRTRA, che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- la legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, ha modificato il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 1. Nessuna allerta - verde;
 1. Livello di allerta 1 - arancio;
 2. Livello di allerta 2 - rosso;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

CONSIDERATO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022, la Regione Veneto ha avviato il progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025, pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione nella misura T.3 delle limitazioni alla circolazione veicolare;
- la legge 18 luglio 2025, n. 105 ha rinviato al 1° ottobre 2026 lo stop ai veicoli euro 5 diesel in allerta verde negli agglomerati urbani, inizialmente previsto per il 1° ottobre 2025;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 3;

RICHIAMATE inoltre:

- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

- la D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022, con la quale la Regione Veneto ha avviato il progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;

RITENUTO di individuare, con successivi provvedimenti, le giornate per l'adozione di provvedimenti di limitazione della viabilità al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, abbinando alle chiusure eventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;

RITENUTO che la chiusura totale al traffico veicolare di ampie zone del territorio, nonché la deviazione del flusso veicolare lungo le strade che conducono all'Autostrada ed alle strade extraurbane principali, dovrà consentire di limitare sensibilmente la concentrazione di veicoli nel centro abitato del capoluogo e delle frazioni, sensibilizzando la popolazione sui temi dell'ambiente e dell'inquinamento;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite, **a partire dal 1.10.2025 fino al 30.4.2026:**

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:

1.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1;

1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;

1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

1.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1;

1.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;

1.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.7. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

4. In caso di condizioni di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi), a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

- 4.1. veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III;

5. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione.

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Via Cà Nova Zampieri limitatamente al tratto interessato all'accesso in S.S. 434;
- Via Cesare Battisti limitatamente al tratto interessato all'accesso in S.S. 434;
- Via Guglielmo Marconi limitatamente al tratto interessato all'accesso in S.S. 434
- Via Legnaghese limitatamente al tratto interessato all'accesso in S.S. 434;
- Tratti di strada urbana limitatamente al tratto interessato all'accesso in S.S. 434.

6. Esclusioni dal divieto di circolazione.

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice della Strada:

- a) mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- b) mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- c) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
- d) veicoli elettrici;
- e) mezzi della protezione civile;
- f) veicoli aderenti al progetto MOVE IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti), di cui alla DGRV n. 1045 del 23.8.2022.

7. Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento.

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale **dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026:**

ORDINA

il divieto a mantenere acceso il motore:

a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.

Inoltre,

INVITA

1. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

2. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
- a) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
- b) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- c) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

3. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- b) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- c) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- d) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- e) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- f) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- g) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- h) limitare, quanto più possibile, l'utilizzo del mezzo privato per la mobilità, privilegiando tutte le alternative utilizzabili (trasporto pubblico, bicicletta, utilizzo condiviso dell'automobile, car-sharing o car-pooling e via dicendo);
- i) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

Sanzioni previste

- Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

- Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale e le altre forze di Polizia provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo in ordine a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Locale (recapiti 045 8290221, indirizzo di posta elettronica polizia.municipale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it) o all'Ufficio Ecologia del Comune (recapiti 045 8290256-287).

DISPONE INFINE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante sito internet del Comune.

- che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'Albo Pretorio - sede;
- All'Ufficio Servizi Esterni Manutenzioni - sede;
- All'Ufficio Ecologia - sede;
- All'Ufficio Polifunzionale - sede;
- Alla Prefettura di Verona – via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona;
- Al Comando del Corpo di Polizia Locale comunale;
- Al Comando Carabinieri di San Giovanni Lupatoto;
- Alla Provincia di Verona – Settore Ambiente - via delle Franceschine, 10- 37100 Verona: pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona - via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona: pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
- All'Arpav di Verona - via Dominutti, n. 8 - 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it.

Il Sindaco

Avv. Attilio Gastaldello